



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Indietro
158 righe

FASC. N. 7959/2021 Area 1 O.S.P.

Bologna, 25 Novembre 2021

All' **Amministrazione** Comunale di Reggio Emilia

p.c. Alla Prefettura di Reggio Emilia

All'Ufficio di Ragioneria
SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno , di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022. Art. 1 comma 540, legge n. 160/2019.

Si fa riferimento a procedura di finanziamento di progettualità comunali finalizzate alla attuazione di piano di piano di azione regionale triennale 2020-2022 dedicato alla prevenzione della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, di cui a circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/123/111 dell'11 Agosto 2021.

Al riguardo, si rappresenta che il competente ufficio del Ministero dell'Interno ha comunicato l'avvenuto accoglimento delle progettualità comprese nel sopra richiamato piano di azione regionale nel cui ambito sono inseriti i progetti presentati da codeste Amministrazioni Comunali esaminati con esito positivo in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Come indicato nella sopra richiamata circolare del Ministero dell'Interno questa Prefettura della provincia capoluogo di regione procederà pertanto a trasferire a codeste Amministrazioni Comunali le risorse stanziare a livello centrale relative alla prima annualità 2020 del piano di azione regionale previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa commisurata alle risorse assegnate per la citata annualità.

La polizza dovrà essere emessa in favore di questa Prefettura per l'importo concesso dal Ministero dell'Interno indicato di seguito per il progetto comunale con riferimento alla annualità 2020:

Reggio Emilia

Euro 43.808,00

La durata della polizza dovrà essere commisurata ai presumibili tempi di realizzo della annualità di riferimento del progetto; si raccomanda comunque una durata non inferiore a 180 giorni.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 , secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Prefettura.

